

4. Intermediari autorizzati: garanzie e rendicontazioni periodiche – Richiesta di parere

Con nota del l'Avv. ..., in nome e per conto della S.V., ha descritto l'operatività in strumenti finanziari posta in essere per il tramite di un Istituto di Credito e ha chiesto di conoscere: – se gli intermediari autorizzati, nel porre in essere contratti a premi, siano obbligati "*a costituire le garanzie di cui alla Delibera Consob n. 929 del 3 luglio 1981, così come successivamente modificata ed integrata*";

– se gli intermediari autorizzati siano tenuti all'invio alla clientela delle "*rendicontazioni mensili previste dall'allegato n. 4 del Regolamento di Borsa*".

In merito alle richieste sopra formulate, nel presupposto che la S.V. abbia stipulato con l'intermediario un contratto di investimento di negoziazione/ricezione e trasmissione di ordini e non un mero contratto di conto corrente bancario con annesso deposito, come dichiarato nella nota in oggetto, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda il primo punto, si precisa che gli intermediari non sono più tenuti a costituire le garanzie di cui alla citata delibera Consob, risultando quest' ultima implicitamente abrogata (art. 47, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 415/1996; art. 62, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998).

Si osserva pertanto che gli intermediari, nella prestazione dei propri servizi di investimento, devono comunque rispettare il principio di "*sana e prudente gestione*" (art. 21, comma 1, lett. e) del d.lgs. 58/1998 e, nel caso in cui concedano finanziamenti ai clienti, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del Reg. n. 11522/1998.

In merito al secondo punto, si premette che il riferimento, citato nella richiesta di chiarimenti, ai regolamenti di Borsa vada altrimenti inteso con riguardo al regolamento Consob n. 11522/1998 di attuazione del decreto legislativo n. 58/1998, concernente la disciplina degli intermediari. Al riguardo, si ritiene che gli intermediari siano tenuti ad inviare, nella prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini, le rendicontazioni mensili di cui all'allegato 4 del Regolamento 11522/1998 solo nell'ipotesi in cui il detto obbligo sia specificamente previsto nel contratto concluso con l'investitore.

L'art. 61 del Regolamento 11522/1998, ai commi 1 e 2, prevede infatti che gli intermediari, nella prestazione dei predetti servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini, siano obbligati ad inviare agli investitori, entro sette giorni lavorativi dall'esecuzione dell'operazione o, nel caso della ricezione e trasmissione ordini, dalla conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, una nota informativa relativa all'operazione eseguita. In alternativa a tale obbligo, il contratto relativo alla prestazione dei servizi in oggetto peraltro può prevedere, ai sensi dell'art. 62, comma 1,

del Regolamento 11522/1998, l'invio agli investitori "*di un rendiconto mensile redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4*"